

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 289)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Disposizioni in materia di finanza comunale e provinciale

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle principali cause della grave situazione deficitaria nella quale versano i Comuni e le Provincie va ricercata nel continuo accrescersi di funzioni e servizi affidati a questi Enti, sia per il quasi naturale sviluppo della sfera di azione amministrativa pubblica, sia — occorre dirlo — per la convenienza di addossare a quegli Enti gli oneri relativi a nuovi compiti o servizi, non di loro stretta competenza, senza la contropartita di nuovi e congrui mezzi di entrata che permettesse di mantenere inalterato l'equilibrio dei relativi bilanci.

D'altro canto, la portata preoccupante che man mano ha assunto la cennata situazione deficitaria, imponendo allo Stato l'adozione di notevoli provvidenze straordinarie — det-

tate dall'a necessità contingente, ma inidonee, per propria natura, al conseguimento di soluzioni definitive — fa apparire sempre più palese quale preminente interesse rivesta, per la stessa comunità statale, che gli Enti territoriali nei quali essa si articola godano di risorse atte a garantirne stabilmente la piena funzionalità in una posizione di autosufficienza, la cui mancanza è fattore non secondario di continua precarietà per il sistema complessivo.

Non minore importanza di un siffatto motivo di interesse generale presenta un diverso punto di vista, scaturente dal riconoscimento delle autonomie locali, elevato dalla Carta costituzionale nell'articolo 5 a dignità di principio fondamentale, accanto a quello della unità ed indivisibilità della Re-

pubblica, e specificato nelle sue manifestazioni essenziali dall'apposita disciplina contenuta nell'intero Titolo V della Carta medesima.

Sotto tale profilo, l'autosufficienza finanziaria concreta un vero e proprio interesse di rilievo costituzionale delle singole collettività, quale presupposto indispensabile e garanzia strumentale della loro autonomia.

Già l'articolo 119 della Costituzione, contenuto nel citato titolo V, prevede il coordinamento, mediante leggi della Repubblica, delle finanze regionali con quelle statali, provinciali e comunali, rendendo con ciò implicita la necessità di una ripartizione sia dei compiti che dei proventi fiscali, in modo da assicurare l'equilibrio dei relativi complessi amministrativi, precetto che va, a sua volta, posto in riferimento con i fondamentali articoli 115 e 128 dello stesso testo costituzionale, i quali sanciscono la autonomia delle Regioni, delle Province e dei Comuni, profilandola come complesso di poteri e funzioni. Risulta da ciò una correlazione tra il numero e l'ampiezza delle funzioni degli enti minori territoriali e la disponibilità dei mezzi necessari ad esercitarle.

Senonchè, mentre queste considerazioni consentono di inquadrare nella logica del sistema costituzionale vigente l'esigenza di un continuo adeguamento e coordinamento dei cespiti di entrata agli oneri di spesa gravanti sugli Enti locali, esse rivelano altresì la insufficienza precettiva di siffatto principio, inidoneo attualmente a configurare un vero e proprio limite di legittimità costituzionale, per il legislatore ordinario. Si osservi che il principio in parola trovasi già sancito sia nell'articolo 2 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, sia nell'arti-

colo 8 del testo unico sulla finanza locale; ma la prescrizione, per il valore formale della norma da cui emana, può essere derogata da una disposizione di pari grado, vale a dire da ogni altro provvedimento legislativo di analoga forza normativa (legge formale, decreto-legge, decreto legislativo, regolamento delegato), sicchè essa non ha offerto e non offre alcuna garanzia di tutela per le finanze degli Enti. Infatti, nonostante le richiamate disposizioni, si sono fin qui succeduti numerosi provvedimenti che hanno inciso nel settore, senza tener conto di esse.

Si impone, pertanto, la necessità di consacrare tale prescrizione in una specifica norma di natura costituzionale, atta ad esercitare, nel campo della finanza locale, la stessa funzione che l'articolo 81 della Costituzione assume nei confronti delle spese statali, imponendo alle leggi che importino nuove o maggiori spese di indicare i mezzi per farvi fronte. Ed a soddisfare tale esigenza è inteso l'unito disegno di legge costituzionale.

Con esso, mentre sul piano della legislazione ordinaria verrà attuandosi quell'opera di riforma organica che valga a conferire un nuovo e definitivo assetto all'intero sistema della finanza locale, resterà scongiurato il pericolo che i risultati di essa vengano ad essere frustrati dal rapido evolversi della dinamica legislativa, sia per quanto riguarda il numero e l'ampiezza dei compiti spettanti agli enti, sia in rapporto alla correlazione esistente tra le entrate tributarie erariali e quelle locali, attraverso la compartecipazione e la sovrimposizione, e dalle conseguenti ripercussioni che derivano ai bilanci locali dalle modifiche apportate dallo Stato al proprio sistema tributario.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*Articolo unico.*

Qualsiasi disposizione legislativa, che comporti per i Comuni e per le Province nuove o maggiori spese, indica i mezzi con i quali gli enti debbono farvi fronte; se tali spese sono di competenza dell'Amministrazione statale o di altro ente pubblico, vengono assegnati i corrispondenti mezzi di entrata.

Analoga indicazione deve contenere qualsiasi disposizione legislativa comportante soppressione o limitazione di tributi, che non trovi compenso in una corrispondente riduzione di spese.